

Negli appalti il Durc fiscale evita le ritenute versate dal committente

DECRETO FISCALE/1

L'appaltatrice deve provare l'attività da almeno 5 anni e di non avere sospesi

In caso contrario da gennaio le trattenute sono a carico della stazione appaltante

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

Il testo finale dell'articolo 4 del decreto legge 124/19 approvato in «Gazzetta Ufficiale» rende meno impegnativo per le società appaltatrici e subappaltatrici accedere alla procedura in deroga alle regole ordinarie decorrenti dal 1° gennaio, le quali accentrano presso il committente l'obbligo del versamento delle ritenute effettuate a tutti i dipendenti che hanno operato direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Non è difficile immaginare che questa, più che una deroga eccezionale, costituirà il comportamento preferito dalle imprese della filiera, con il risultato che ciascuna impresa si riappropria del versamento diretto delle ritenute operate ai propri dipendenti. Le bozze di decreto prevedevano che la facoltà di optare per il versamento diretto delle ritenute scattasse per le imprese appaltatrici e subappaltatrici che l'avessero comunicato al committente - almeno cinque giorni lavorativi prima del termine previsto per il versamento delle ritenute - allegando una certificazione dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno cinque anni;
- aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non avere iscrizioni a ruoli o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro per i qualsiasi ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Il testo finale del nuovo articolo 17-bis del Dlgs 241/97 accorpa le prime due condizioni, attraverso la congiun-

zione ovvero, con il risultato che, per sfuggire alle tante complicazioni delle nuove procedure a regime, le imprese in attività da almeno cinque anni non necessariamente devono aver versato in conto fiscale importi sopra soglia nei due anni precedenti, e imprese con meno di cinque anni di attività (ma almeno due) potrebbero rientrarvi ove avessero versato importi sopra soglia.

La norma prevede che i requisiti devono essere posseduti "nell'ultimo giorno del mese precedente" a quello della scadenza dell'obbligo di versamento delle ritenute e che la certificazione ((che potremmo definire una sorta di Durc fiscale o Durf) è messa a disposizione delle imprese da parte dell'agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, entro 90 giorni dal 27 ottobre (entrata in vigore del Dl 124). Le disposizioni richiamano più volte il riscontro (anch'esso telematico) della certificazione da parte del committente, per cui si può immaginare che gli attesi provvedimenti attuativi stabiliranno che, ove tale riscontro non vada a buon fine, il committente debba richiedere la provvista per il versamento delle ritenute, ovvero trattenere gli importi corrispondenti dai corrispettivi dovuti per il servizio, operando la compensazione consensuale o vincolando le somme con apposita "comunicazione-denuncia" alle Entrate.

In pratica, se la certificazione fiscale non viene fornita o non è riscontrabile, si ritorna alla procedura "ordinaria", talmente farraginoso che occupa ben 11 commi del decreto. In sintesi, in tutti i casi di affidamento a terzi di un'opera o di un servizio, con l'esclusione del committente privato, per i dipendenti che hanno operato direttamente nell'esecuzione dell'appalto, l'obbligo di versare all'erario le ritenute di lavoro dipendente e assimilato operate da tutte le imprese della filiera grava sul committente stesso, dietro provvista (e calcoli) forniti tempestivamente (con bonifico e Pec) da tutte le imprese che hanno operato le ritenute. Le quali possono chiedere al committente di compensare (anche parzialmente) tali somme con i crediti vantati per l'appalto, importi che il committente deve vincolare se non riceve subito la provvista (o i calcoli) o la richiesta di compensazione riguarda crediti inesistenti o non esigibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripartizione dei compiti

Le responsabilità

Per effetto delle disposizioni in corso di approvazione, la responsabilità per le ritenute a carico delle imprese della filiera:

- è del committente (con corredo di sanzioni amministrative e penali) se non versa quanto ricevuto nei termini, non comunica i dati del conto corrente in cui ricevere le somme ovvero esegue pagamenti alle imprese affidatarie senza trattenere gli importi da destinare al versamento delle ritenute;
- resta in capo alle imprese

appaltatrici/subappaltatrici per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute ed in caso di mancato versamento al committente della provvista o di omissione dei dati necessari al versamento da parte di quest'ultimo.

I divieti di compensazione

Vengono introdotti anche due divieti di compensazione:

- per il committente, relativamente ai crediti propri non "spendibili" nei versamenti delle ritenute operate da terzi;

- per le imprese affidatarie, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione. Il nocciolo della questione è se gettito atteso (che la relazione tecnica stima in 71,4 milioni di euro l'anno) giustifica il notevole incremento di oneri amministrativi addossati alle imprese, che andrebbero anch'essi stimati

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il reverse charge resta in attesa del via libera dall'Unione europea

L'obbligo si applicherà pure agli affidamenti nell'ambito di un rapporto consortile

L'estensione del reverse charge agli appalti/subappalti/affidamenti con prevalente utilizzo della manodopera presso la sede del committente e con utilizzo dei beni messi a disposizione da quest'ultimo non è subito applicabile, in quanto necessita dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue quale misura di deroga alle regole ordinarie unionali, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce. Per cui, quanto previsto dalla nuova lettera a-quinqies) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto Iva - introdotto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 124/19 - è attualmente in stand-by. La norma intende estendere il meccanismo di inversione contabile - in base al quale il prestatore d'opera emette fattura senza addebito dell'imposta, la quale viene integrata dal committente che la annota sia nel registro delle vendite

che in quello degli acquisti - anche alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento nell'ambito di un rapporto consortile (ovvero altri negozi comunque denominati) laddove caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (molto comuni i contratti di handling).

Vengono espressamente escluse le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti per cui si applica lo split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72 e verso le agenzie per il lavoro di cui al Dlgs 276/2003.

Il legislatore ha evidenziato la nuova ipotesi di reverse charge per prestazioni di servizi «diverse da quelle di cui alla lettera da a) ad ter)» dello stesso articolo 17 del decreto Iva, rendendosi conto che la specie può già oggi rientrare nei casi delle prestazioni edili (lettera a-ter) vero in quello proprio delle prestazioni di pulizia, demolizione di impianti e corrimano di edifici (lettera a-ter) modo è facile immaginare che la nuova misura sia destinata (come le precedenti) a creare diffuse difficoltà creditorie Iva nella filiera degli appalti, aggravate dagli ostacoli e nuovi alle compensazioni.

L'articolo 395 della direttiva 2006/112 disciplina la procedura per ottenere la deroga dal Consiglio stabilendo che l'iter deve essere completato (al massimo) entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Commissione, o, in caso di urgenza, entro i termini indicati.



MANOVRA 2020
Il decreto fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 24 ottobre 2019

© RIPRODUZIONE